



**N. 377-A**

*Relazione orale*  
*Relatrice STEFANI*

## **TESTO PROPOSTO DALLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(GIUSTIZIA)**

Comunicato alla Presidenza il 21 marzo 2023

PER IL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Modifiche all'articolo 372 del codice di procedura penale in materia di avocazione delle indagini nonché all'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

**d'iniziativa dei senatori BONGIORNO, ROMEO, STEFANI, POTENTI, CENTINAIO, BIZZOTTO, GERMANÀ, GARAVAGLIA, MARTI, BERGESIO, BORGHESI, Claudio BORGHI, CANTALAMESSA, CANTÙ, DREOSTO, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, PIROVANO, PUCCIARELLI, SPELGATTI, TESTOR e TOSATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 2022

## INDICE

### Pareri:

- della 1<sup>a</sup> Commissione permanente ..... *Pag.* 3
- della 5<sup>a</sup> Commissione permanente ..... » 4

Disegno di legge: testo d’iniziativa dei senatori Bongiorno ed  
altri e testo proposto dalla Commissione ..... » 5

**PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: TOSATO)

**sul disegno di legge**

18 gennaio 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**sull'emendamento approvato**

15 marzo 2023

La Commissione, esaminato l'emendamento approvato riferito al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERI DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

**sul disegno di legge**

(Estensore: Claudio BORGHI)

17 gennaio 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**sull'emendamento approvato**

(Estensore: CALANDRINI)

15 marzo 2023

La Commissione, esaminato l'emendamento approvato 1.100 (testo corretto), relativo al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BONGIORNO ED ALTRI

**Modifiche all'articolo 372 del codice di procedura penale in materia di avocazione delle indagini nonché all'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271**

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 372 del codice di procedura penale in materia di avocazione delle indagini)*

1. All'articolo 372 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

« 1-*ter*. Il procuratore generale presso la corte di appello dispone con decreto motivato, e assunte, quando occorre, le necessarie informazioni, l'avocazione delle indagini preliminari relative al delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o ai delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqües*, 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-*quinqües* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, quando il pubblico ministero non assume informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denun-

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere

Art. 1.

1. **Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) all'articolo 2, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:**

« 2-*bis*. **Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqües*, 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-*quinqües* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale. Entro tre**

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Bongiorno ed altri*)

cia, querela o istanza entro il termine previsto dal comma 1-ter dell'articolo 362, salvo che sussistano le esigenze previste dal medesimo comma ».

## Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)*

1. All'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al de-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica. Il procuratore della Repubblica, direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio, provvede senza ritardo ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, salvo che sussistano le imprescindibili esigenze di tutela di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale »;**

*b)* all'articolo 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

**« 1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale ».**

*Soppresso*

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Bongiorno ed altri*)

**creto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:**

**« 1-bis. La segreteria del pubblico ministero trasmette altresì ogni settimana al procuratore generale i dati di cui al comma 3 relativi ai procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, nei quali non sono state assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato »;**

**b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:**

**« 2-bis. Per ciascuno dei procedimenti di cui al comma 1-bis è specificato se il pubblico ministero non ha assunto informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato per la sussistenza delle esigenze previste dall'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale ».**

**2. Le modifiche apportate dal comma 1 acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

€ 1,00